

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIRINO EMILIO

Nella seduta del 19/03/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel giugno del 2005, l'odierno ricorrente sottoscriveva con la banca odierna resistente un contratto di conto corrente con apertura di credito per € 65.000, di cui € 60.000 con scadenza fissa al 30 settembre 2005 ed € 5.000 con scadenza a revoca, plafond successivamente elevato ad € 15.000.

In data 19 giugno 2014, il ricorrente presentava reclamo in cui primariamente descriveva le condizioni economiche riportate nel documento di sintesi del 16 giugno 2005 relativo all'affidamento, in particolare: tasso debitore per apertura di credito e in ambito del fido: 7%; maggiorazione per scoperto di conto oltre l'accordato: + 4%; commissione di massimo scoperto 0,5% trimestrale; spese trimestrali di segreteria pratiche fido per concessioni o revisioni, indicate negli estratti conto successivi come "Commissione Trimestrale Affidamenti" (CTA): € 120,00 per fido oltre € 50.000,00 e € 70,00 per fido compreso tra € 5.001,00 e 50.000,00; spese fisse di chiusura trimestrali, sostituite dalla locuzione "spese di tenuta conto" a partire dall'ottobre 2009: € 70,00. Proseguiva il ricorrente narrando come, dall'apertura del rapporto fino a giugno 2009, la resistente avesse applicato trimestralmente la CMS sia sugli importi intra che extra fido, salvo applicarla solo al primo



frangente da luglio 2009 a marzo 2012 per un totale prelevato a tale titolo di € 3.783,8. Mentre a titolo di CTA, dall'apertura sino a marzo 2012, la somma prelevata ammontava ad € 1.345,00. A partire da aprile 2012 CMS e CTA venivano sostituite rispettivamente da una commissione di istruttoria veloce per gli sconfinamenti extra fido e da una commissione di disponibilità fondi, i cui addebiti ammontavano alla data del reclamo ad € 790,00. Tanto premesso, il ricorrente muoveva le seguenti circostanziate sei contestazioni: in primo luogo, la nullità della CMS, da un lato, per indeterminatezza/indeterminabilità ex art. 1346 c.c., non essendo rilevabili a suo dire all'interno del contratto né la definizione né i criteri applicativi di tale commissione, dall'altro, per carenza di causa in quanto a suo tempo applicata dalla resistente sia all'intra che all'extra fido contravvenendo in quest'ultima ipotesi al dettato normativo della L. 2/2009. La circostanza che la resistente da luglio 2009 avesse applicato la CMS solo sugli importi entro il fido non sanava affatto l'illegittimità della clausola in questione sia perché la comunicazione della variazione della commissione, secondo i nuovi dettami normativi, non era mai stata ricevuta dal ricorrente, sia perché la disciplina dello *jus variandi* era inapplicabile alle previsioni contrattuali nulle, come in questo caso, *ab origine*. Inoltre, la previsione della CMS per gli importi intra ed extra fido oltre a costituire un onere ultroneo agli interessi passivi, indebitamente duplicava le spese per l'affidamento. La seconda contestazione verteva sulla nullità della CTA per indeterminatezza/indeterminabilità, con le medesime motivazioni sopra riportate per la CMS, in quanto non specificati i relativi criteri di calcolo e, simmetricamente a quanto appena descritto, la contemporanea applicazione da parte della resistente di CTA e di CMS all'intra fido, rappresentava una illegittima duplicazione degli oneri di messa a disposizione fondi. Sempre dalla nullità, questa volta sopravvenuta, di CMS e CTA, muoveva la terza contestazione del ricorrente che ne motivava l'istanza con l'asserita contrarietà al combinato disposto dell'art. 2 bis della citata L. 2/2009 e alla nota di Banca d'Italia del 4.12.2009, nella parte in cui disponevano l'onnicomprendività della commissione di messa a disposizione fondi. La quarta contestazione ineriva le spese di tenuta conto ritenute illegittime dal ricorrente in quanto non previste nell'originario contratto ma applicate dalla resistente a partire dal mese di ottobre 2009. La quinta contestazione s'impernava sulla nullità delle commissioni CIV e CDF sostitutive rispettivamente della CMS e della CTA, in quanto introdotte dalla resistente, così come avvenuto per la sopracitata modifica della CMS, senza preventiva comunicazione al ricorrente. L'ultima doglianza si fondava, infine, sull'illegittimità della modifica unilaterale dei tassi di interesse intra fido che avevano via via incrementato il loro importo anche di 4,5 punti percentuali rispetto all'originario 7%, senza che peraltro la resistente avesse fornito idonea giustificazione. Pertanto il ricorrente domandava alla resistente il rimborso di tutte le somme corrisposte in modo asseritamente illegittimo e specificamente: € 3.783,8 oltre interessi a titolo di CMS, € 1.235,00 oltre interessi a titolo di CTA, € 865,00 oltre interessi a titolo di spese tenuta conto ed € 790,00 oltre interessi a titolo di CIV e CDF. Inoltre, il ricorrente chiedeva l'esibizione della documentazione relativa alle proposte di modifica unilaterale del contratto.

Il 15 luglio successivo, la resistente replicava rigettando ognuno degli addebiti contestati dal ricorrente, in particolare evidenziava di possedere sistemi informatici con procedura di blocco in caso di superamento dei limiti di legge nella liquidazione delle competenze e degli interessi debitori e creditori che, conformemente alla normativa, venivano regolati con identica periodicità. Quanto alle comunicazioni di variazione delle condizioni di conto asseritamente mai ricevute dal ricorrente, la resistente affermava di averle man mano inoltrate regolarmente via home banking dichiarandosi, in ogni caso, disponibile ad ogni forma di collaborazione con il ricorrente.



Nell'ulteriore reclamo del 21 luglio 2014, il ricorrente rilevava la carente accuratezza nella replica da parte resistente laddove la stessa sosteneva l'automaticità del blocco in caso di "potenziale" superamento dei limiti di legge, quando l'evidenza degli estratti conto palesava la contemporanea applicazione della commissione di massimo scoperto e di mantenimento affidamento in aperta violazione della normativa. Inoltre, la resistente non aveva fatto cenno alle spese tenuta conto contestate dal ricorrente così come non aveva replicato all'istanza circa la reiterata modifica dei tassi debitori, a nulla rilevando l'aver allegato al riscontro sopra riportato le proposte di modifica unilaterale datate 24 gennaio e 26 luglio 2012 senza prova alcuna del loro reale recepimento da parte del ricorrente. Da ultimo, ed ammesso pure che l'invio di tali comunicazioni fosse avvenuto correttamente, il tasso del 16% previsto nella proposta di modifica del 24 gennaio 2012 sarebbe ad ogni buon conto risultato oltre soglia.

Il 20 agosto 2014, la resistente nuovamente riscontrava il reclamo e reiterava la difesa del proprio operato specificamente riferendosi sia all'applicazione dei tassi di interesse entro soglia, in quanto il contestato valore del 16% si riferiva al tasso applicato allo sconfinco extra fido ed in quanto tale inferiore alla soglia all'epoca prevista da Banca d'Italia, sia all'invio delle comunicazioni di modifica, il cui inoltramento al ricorrente era avvenuto a suo dire, secondo le modalità (home banking) indicate da quest'ultimo a maggio 2009.

Il 28 agosto successivo, il ricorrente formulava altro reclamo ribadendo integralmente quanto già narrato con specifico riguardo alla violazione degli artt. 117 bis e 118 TUB e all'inefficacia delle più volte citate proposte unilaterali di modifica. Infatti se la comunicazione datata 24 gennaio 2012 manteneva, pur a valore nullo, la CMS, in aperto contrasto con il requisito di onnicomprensività previsto dall'art. 117 TUB per la commissione sul fido accordato, la proposta del 26 luglio successivo che introduceva la CIV, indicava quale data di decorrenza della commissione il 1 ottobre 2012 mentre era già prevista nell'estratto conto di giugno 2012.

Non avendo ottenuto riscontro a quest'ultimo reclamo, il ricorrente presentava ricorso in data 2 ottobre 2014 in cui riproponeva puntualmente le contestazioni già precedentemente mosse e domandava al Collegio:

- la dichiarazione di illegittimità per contrarietà all'art. 2 bis L. 2/2009 della contemporanea applicazione di CMS e CTA da luglio 2009 a marzo 2012 e la conseguente condanna della resistente alla restituzione di € 1.529,78 addebitati a tali titoli, oltre interessi;
- in subordine a tale istanza, la dichiarazione di non debenza della CMS per il primo trimestre 2012 e la condanna della resistente alla restituzione di € 117,00 addebitato a tale titolo, oltre interessi;
- la dichiarazione di illegittimità degli addebiti a titolo di spese tenuta conto poiché effettuati in assenza di esplicita previsione contrattuale, e la conseguente condanna della resistente alla restituzione di € 895,00 oltre interessi;
- la dichiarazione di illegittimità di CIV e CFA vista la mancanza di presupposti per l'esercizio dello *ius variandi* come sopra specificato e la conseguente condanna della resistente alla restituzione di € 850,00 oltre interessi;
- in subordine a tale istanza, la dichiarazione di illegittimità delle proposte di modifica unilaterale del 24 gennaio 2012 e del 26 luglio 2012 per violazione degli artt. 117 bis e 118 TUB come sopra narrato, e la condanna della resistente alla restituzione di € 850 oltre interessi;
- la dichiarazione di illegittimità della variazione dei tassi di interesse debitore dal momento che la resistente non aveva provato la ricezione da parte del ricorrente delle proposte unilaterali di modifica dei tassi ed in ogni caso per mancanza di motivazioni fondanti le modifiche stesse, e il conseguente obbligo della resistente al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricalcolo degli interessi debitori al tasso legale o, in subordine, al tasso del 7% come inizialmente convenuto, e la condanna della resistente alla restituzione delle somme corrisposte dal ricorrente in eccedenza.

Nelle controdeduzioni depositate il 13 novembre 2014, la resistente specificava come la CMS fosse stata applicata sul massimo saldo debitore entro il tetto del fido e solo nel caso in cui il conto presentasse un saldo continuativamente a debito per un periodo pari o superiore a 30 giorni così come previsto dall'art. 2 bis L. 2/2009. Inoltre, precisava che se da un lato la CMS rivestiva un ruolo meramente remunerativo in relazione al fido accordato, le spese trimestrali di mantenimento affidamenti erano dall'altro svincolate dall'utilizzo della provvista rappresentando le stesse un costo fisso specificamente indicato nel contratto sottoscritto a giugno 2005, e pattuite, così come la CMS, in conformità alla normativa di volta in volta vigente. Quanto alla commissione per disponibilità fondi, la resistente sosteneva non essere mai stata applicata mentre con riguardo alla commissione su fidi accordati, faceva presente essere stata applicata a partire dal 1 aprile 2012 ed anticipata con comunicazione del 24 gennaio 2012. Così come l'applicazione della CIV dal 1 ottobre 2012, era stata comunicata con lettera del 26 luglio 2012 mentre quella riscontrata dal ricorrente nel conto scalare al 30 giugno 2012, era stata calcolata con le stesse modalità degli oneri di scoperto/sconfino. Circa le contestate spese fisse trimestrali, la resistente ne rilevava la previsione all'interno delle condizioni economiche sottoscritte all'apertura del rapporto ed infine, riguardo la modifica del tasso debitore, nuovamente difendeva la correttezza degli addebiti effettuati anche a tale titolo così come confermato dalle proposte di modifica regolarmente inviate al ricorrente. Per tutti questi motivi, la resistente chiedeva al Collegio la reiezione del ricorso.

DIRITTO

La controversia posta in decisione si basa sull'articolata domanda del ricorrente, la quale, con riferimento ad un rapporto di apertura di credito, in parte a scadenza e in parte a revoca, acceso nel 2005, lamenta nell'ordine:

- a) l'illegittimità delle commissioni applicate dal 1/07/09 al 31/03/2012 [commissione di massimo scoperto (CMS) e Commissione trimestrale di affidamento (CTA)];
- b) l'illegittimità delle commissioni applicate dall'1/04/12 al 30/06/2014 [commissione di istruttoria veloce (CIV) e commissione sul fido accordato (CFA)];
- c) l'illegittimità delle variazioni peggiorative dei tassi debitori applicati dall'apertura di credito in poi in spregio al dettame dell'art. 118 t.u.b.;
- d) l'illegittimità degli addebiti per "spese tenuta conto".

Con riferimento alla contestazione sub a), la stessa si fonda sul principio di onnicomprensività desumibile dall'art. 2/bis L. 2/2009 (meglio nota come legge Bersani), a mente della quale devono giudicarsi nulle le "clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido" nonché "le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal



cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”.

Nel caso di specie, appare evidente che la CTA (peraltro ondivagamente denominata nella documentazione contabile ora come tale, CTA, ora come spesa di affidamento, ora infine come commissione di revisione/gestione fido) appare conforme al tenore delle previsioni di legge dianzi indicate in quanto remunerativa della messa a disposizione delle somme. Altrettanto può dirsi per la CMS, commissione in linea di principio precisamente volta a remunerare lo sconfinamento oltre o in assenza di fido per sconfinamenti eccedenti i 30 giorni. Tuttavia, la coesistenza della CMS con la CTA è pacificamente da escludersi, come precisamente affermato nel chiarimento fornito dalla Banca d'Italia con nota n. 431151 del 4.12.2009 e come più volte ribadito da questo Arbitro, che ha bocciato *“l'applicazione cumulativa della commissione per la messa a disposizione fondi e della CMS perché, ai sensi di legge, la prima delle due commissioni deve essere “omnicomprensiva”: essa, pertanto, non può convivere con altre commissioni”*. Siffatta lettura, perfettamente coerente al dettato normativo incentrato sulla natura omnicomprensiva della commissione di messa a disposizione quale condizione di liceità della stessa, rende per ciò solo nulla la CMS in parola.

A fronte della chiarezza dell'assunto, a nulla rileva il discutibile distinguo introdotto dalla banca resistente fra la natura remunerativa della CMS sull'utilizzo e la natura di costo fisso della CTA (o come altrimenti denominata). Siffatta ricostruzione dovrebbe semmai leggersi nel senso che la CTA avrebbe una funzione di remunerazione della pura messa a disposizione dei fondi il che per ciò solo determinerebbe, come determina, l'illiceità della contestuale “convivenza” della CMS.

Ne consegue l'accoglimento della domanda e l'obbligo della resistente di rifondere alla ricorrente, con giusta valuta, gli importi addebitati a titolo di CMS a far data dal 1 gennaio 2009.

Quanto alla contestazione sub b), essa presuppone una valutazione più sottile. Sostiene la ricorrente che le somme addebitate a titolo di CIV e CFA a seguito di modifica unilaterale del contratto sarebbero da considerarsi nulle in quanto introdotte “ex novo” ovvero poiché introdotte con comunicazione che prevedeva la decorrenza 1/10/12 ma applicate già anteriormente a tale data.

Circa la nullità delle commissioni CIV e CFA per essere state adottate in sostituzione di commissioni nulle, in linea di principio la tesi della ricorrente appare coerente con gli orientamenti sin qui espressi da questo Arbitro. La possibilità di modificare le commissioni in ragione dei mutamenti normativi a mezzo dell'art. 118 t.u.b. (ove espressamente consentito, come nel caso di specie lo è stato, dalla normativa di modifica) presuppone tuttavia che il contratto in corso preveda pattuizioni che contrastino con la disciplina contenuta nella nuova norma. Altrimenti, verrebbe meno uno dei presupposti per applicare l'istituto dello *ius variandi*, che come noto non può essere utilizzato per introdurre nel regolamento negoziale previsioni nuove, ma solo per modificare pattuizioni già esistenti in modo da garantire la permanenza dell'equilibrio sinallagmatico del contratto. In simili casi, come già affermato da questo Arbitro (cfr. ad es. Collegio Roma dec. n. 2165/2011) l'introduzione *ex novo* risulta atta a modificare radicalmente l'equilibrio sinallagmatico del contratto e quindi non suscettibile di rientrare fra le ipotesi di modifica unilaterale del contratto previste dall'art. 118 T.U.B.

Ritiene il Collegio che lo stesso principio possa e debba coerentemente applicarsi anche nel caso in cui la modifica vada a sostituire una clausola già nulla sulla scorta della normativa precedente, posto che, in tale ipotesi, la modifica non vale a precludere, come è ovvio che sia, che l'anteriore legittima commissione si riveli nulla sotto il nuovo regime che



la modifica è volta ad attuare, bensì ad introdurre una commissione sostitutiva di una pattuizione che, già anteriormente alla modifica, risultava viziata per contrarietà alla normativa pregressa, con che la già accertata e anteriore nullità della clausola sostituita impedisce di reputare modificativa la clausola sostitutiva, non essendo giuridicamente possibile statuire come sussistente, dunque come legittimamente sostituibile per effetto della successiva modifica normativa, la clausola già priva di effetto in base a quella anteriore.

In tesi del ricorrente, in effetti, le clausole CMS e CTA debbono ritenersi nulle in quanto già contrarie al dettato dell'art. 2/bis, con che la successiva modifica operata per effetto dell'entrata in vigore del nuovo art. 117/bis non avrebbe potuto legittimamente operarsi se non a patto di ammettere ciò che questo Arbitro non ammette ossia l'impiego dell'art. 118 t.u.b. non solo per variare ed adeguare alla nuova norma ciò che già esista ma anche per introdurre qualcosa che prima non esisteva e tale deve reputarsi la clausola che già fosse invalida a mente della normativa pregressa: tale clausola rivelandosi un *tamquam non esset*, la sua sedicente modifica si traduce per vero in una nuova pattuizione non insistente su un valido precedente.

Ora, nel caso di specie, come superiormente osservato, mentre si è ritenuta lecita la CTA in quanto conforme alla normativa ex art. 2/bis L. 2/2009, si è invece ritenuta nulla per violazione del suesposto principio di onnicomprensività la CMS pregressa. Deve quindi ritenersi che la CFA, sostitutiva di una CTA ritenuta lecita, possa ritenersi altrettanto lecitamente introdotta. Diverso invece il ragionamento da svolgersi in relazione alla CIV, atteso che quest'ultima in base al nuovo art. 117/bis va nella sostanza a modificare la pregressa CMS giudicata nulla. Ne consegue che la domanda del ricorrente va accolta limitatamente a tutti gli importi addebitati a titolo di CIV data l'inefficacia della modifica per le ragioni dianzi esposte con conseguente obbligo della resistente di riaccreditare i predetti importi con giusta valuta favore del ricorrente. La predetta dichiarata inefficacia supera e assorbe la seconda, pur fondata, doglianza circa l'applicazione della CIV anterogata rispetto alla data di comunicazione.

Quanto alla domanda sub c), la ricorrente ha lamentato un progressivo incremento dei tassi debitori applicati dalla banca in corso di rapporto, passati dal 7% pattuito in fase di accensione del medesimo e levitati sino al 16% nel primo trimestre 2013. Il ricorrente si duole del fatto che le comunicazioni, prodotte dalla banca resistente a riprova della regolare modifica in via unilaterale delle condizioni economiche, non sarebbero mai state ricevute ad eccezione della comunicazione del 24 gennaio 2012, che tuttavia il ricorrente ritiene insufficientemente motivata ai fini del cit. art. 118 t.u.b.

Ora, quanto al primo profilo, per ormai consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr. fra le molte Collegio Coordinamento decc. nn. 535/2015 e 1894/2013 e, più recentemente e coerentemente, Collegio Milano dec. n. 324/2014), il meccanismo previsto dall'art. 118 cit. presuppone necessariamente che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono strettamente ex art. 1335 c.c. dal corretto recapito all'indirizzo del destinatario, per cui non può statuirsi l'efficacia della modifica sulla base di una proposta di cui la banca fornisca prova alcuna né dell'invio né tanto meno dell'effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente.

Al riguardo la banca non ha offerto prova alcuna dell'invio e della ricezione di alcuna delle cinque modifiche contrattuali con cui ha variato costantemente al rialzo il tasso debitore a carico del cliente, pertanto le stesse debbono ritenersi tutte egualmente inefficaci.

Fa eccezione la succitata comunicazione del 24 gennaio 2012, di cui la prova di recapito non fornita dalla banca può dirsi nondimeno raggiunta in ragione dell'ammissione espressa di ricevimento svolta dal ricorrente. In relazione a quest'ultima, tuttavia, il



Collegio non può esimersi dal rilevare come la stessa sia parimenti inefficace, nella specie per ragioni di natura sostanziale. Questo Arbitro ha più volte avuto modo di statuire (cfr. Fra le molte Collegio Roma dec. n. 3981/2012 e Collegio Milano dec. n. 399/2013) l'inefficacia della proposta unilaterale di modifica delle condizioni economiche motivata in modo generico, atteso che la ratio dell'articolo 118 t.u.b., che condiziona la liceità della modifica alla sussistenza di un giustificato motivo, risponde all'esigenza che il cliente venga posto in condizione di scientemente valutare la congruità della proposta variazione rispetto alla motivazione che la fonda, con la quale la motivazione deve essere sufficientemente chiara nello specificare fatti ed effetti degli eventi dalla stessa contemplati mentre tale non è un'indicazione generica, dovendo invece tale motivazione riguardare eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario poi riferibili alla categoria di contratti oggetto delle modifiche.

Nella specie, la motivazione addotta nella proposta di variazione in parola così recita: *“in relazione all'incremento del rischio creditizio correlato al deteriorarsi dello scenario macroeconomico nonché al mutato contesto di mercato che si riflette sulle spese di gestione”*. Una tale affermazione non assurge minimamente alla dignità di giustificato motivo, attesa la manifesta genericità dell'asserto, la non specifica apprezzabilità dei mutamenti vagamente menzionati, la non misurabilità del maggiore e imprecisato costo di gestione e della sua ricaduta sul rapporto controverso, risultando al contrario una ben più che sommaria rappresentazione di uno stato di crisi che, ove contestata, si tradurrebbe in intollerabile arnese *bon à tout faire* per legittimare qualsivoglia variazione sfavorevole in totale spregio della lettera e della funzione dell'art. 118 t.u.b. cit.

Da ultimo con riferimento alla domanda sub d), non è consentito al Collegio svolgere una precisa ricostruzione della fattispecie. Risulta infatti che le spese fisse di chiusura trimestrali risultavano già contemplate dall'originario contratto nella misura di 70 euro e che le pur inefficaci modifiche successive (le stesse che ebbero a variare i tassi) avrebbero determinato una riduzione della spesa. La parte ricorrente afferma che tale effetto benefico si sarebbe manifestato solo dal 1 aprile 2013 mentre la resistente continua a richiamare le originarie condizioni senza invocare la natura migliorativa delle modifiche (che in tal caso non abbisognerebbero di alcuna prova di spedizione della proposta di variazione in quanto appunto favorevoli al cliente). Deve, dunque, concludersi che le spese trimestrali, in sé lecite, in quanto già pattuite, debbano costituire oggetto di restituzione con giusta valuta solo se e solo per la parte in cui si siano rivelate in concreto sfavorevoli per il cliente rispetto all'originario accordo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara:

- l'illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata;**
- l'inefficacia della modifica contrattuale che ha introdotto la commissione di istruttoria veloce e la nullità di quest'ultima;**
- l'inefficacia delle modifiche unilaterali dei tassi di interesse a partire dal luglio 2009;**
- l'inefficacia delle modifiche alle spese di tenuta conto se sfavorevoli per il cliente e, per l'effetto, dispone che l'intermediario riaccrediti alla parte ricorrente, con buona valuta, le somme illegittimamente addebitate, come meglio indicato in motivazione.**



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA